



COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

ORDINANZA

N. 6 DEL 09/06/2025

OGGETTO:

TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI A USO PUBBLICO

IL SINDACO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, è crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

SOTTOLINEATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

RITENUTO che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli articoli nr. 15,16,17,29,30 e 31 del vigente Codice della strada (D.L.vo. del 30.04.1992 n. 285 e ss.m.ii);

VISTI gli art. 892 (distanze per gli alberi) e nr. 894 (alberi a distanza non legale) e nr. 896 del Codice Civile; Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 15 giugno di ogni anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti. Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. n. 29 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo. n. 285/92), oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, gli interventi previsti dalla presente ordinanza, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Veronesi Roberto Casimiro